



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 5231 del 05/12/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4822 del 05/12/2023

Direzione: I “Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale”

Servizio: “Gestione Giuridica del Personale”

OGGETTO: REVOCA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 4334 DEL 07/11/2023 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE UTILIZZO DI BUONO PASTO ELETTRONICO, AI SENSI DEL D.LGS 36/2023, **CIG: A022D1ACE8** – ANNULLAMENTO PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO E DEL SERVIZIO

PREMESSO :

CHE con determinazione dirigenziale n. 4334 del 07/11/2023 venivano approvati il Bando di Gara il Capitolato Speciale d’Appalto e tutti gli atti di gara contenenti le modalità di svolgimento della procedura di gara ed i criteri di aggiudicazione per l’affidamento del Servizio sostitutivo di mensa mediante utilizzo di buono pasto elettronico, **CIG: A022D1ACE8**;

CHE nel provvedimento si stabiliva che l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa avviene esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 131 comma 5 del D.Lgs. 36/2023. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta pertinenti;

CHE il Bando di che trattasi veniva pubblicato all’albo pretorio dell’Ente l’8/11/2023 e sulla GURS il 17/11/2023;

CHE il termine di scadenza della presentazione delle offerte, attraverso il portale telematico Net4-Market, veniva fissato il 13/12/2023 alle ore 12:00;

ATTESO CHE la CONSIP ha attivato, in data 27/11/2023, l’Accordo Quadro per il Lotto Sicilia per l’affidamento del Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le PA;

VISTO il Decreto 22 Dicembre 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante: “Estensione degli obblighi di acquisto tramite strumenti centralizzati alla categoria merceologica dei buoni pasto”, pubblicato in GU n. 28 del 04-02-2016;

CHE il suddetto Decreto, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 9, del D.L. 95 del 06-07-2012, convertito con modificazioni della L. 7 agosto 2012, n. 135 – all’art. 1, comma 1, prevede che la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l’erogazione di buoni pasto, sia cartacei sia elettronici, è individuata quale ulteriore categoria merceologica alla quale vengono estesi gli obblighi

di acquisto tramite convenzioni messe a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, come previsto dal comma 7 dell'art. 1 del D.L. 95/2012 convertito dalla L.135/2012;

CHE l'adesione alla convenzione CONSIP, inoltre, garantisce alla P.A. economicità e semplificazione della procedura di acquisizione servizio sostitutivo di mensa mediante utilizzo di buono pasto elettronico;

CHE sussiste un interesse pubblico concreto ed attuale che legittima la revoca del Bando di Gara dovendosi assicurare piena legittimità agli atti dell'Amministrazione;

DATO ATTO che vi è un'ampia giurisprudenza in merito :

- secondo un consolidato orientamento del Consiglio di Stato in ordine al potere di revoca:

- fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione disporre, in presenza di ragioni di pubblico interesse, la revoca o l'annullamento dell'intera procedura di gara, senza neppure speciali oneri motivazionali (cfr. Consiglio di Stato, sent. n.67/2016; Consiglio di Stato, sent. n. 1599/2016; Consiglio di Stato, sent. n. 3748/2015; Consiglio di Stato, sent. n. 4809/2013; Consiglio di Stato, sent. n.2418/2013);

- l'amministrazione è notoriamente titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n.241 di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio provvedimento amministrativo. Con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, è quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara d'appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima di consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso (Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 6 maggio 2013, n. 2418);

- inoltre, per quanto concerne l'assenza di ogni responsabilità precontrattuale o onere procedurale a carico della P.A.:

- non sussistono gli estremi della responsabilità precontrattuale quando la revoca è intervenuta prima che avvenisse la scelta del contraente, "poiché gli aspiranti alla posizione di contraenti sono solo partecipanti ad una gara e possono solo vantare un interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri della PA. In tal senso, affinché la revoca legittima risulti idonea a generare un danno al partecipante all'intera procedura, è indispensabile che possa individuarsi tra quest'ultimo e la Pubblica Amministrazione, un rapporto equiparabile a quello intercorrente tra singoli privati, nel corso delle trattative, utili alla formazione del contratto. Ciò che è fondamentale, è che il singolo concorrente acquisti la qualità di contraente, così da poter vantare quelle tutele tipiche di chi compie le trattative contrattuali. Il diritto, dunque, ad autodeterminarsi liberamente, nel corso delle negoziazioni anteriori all'aggiudicazione definitiva ed alla stipulazione del contratto conclusivo della procedura, costituisce il parametro in forza del quale deve valutarsi la sussistenza della responsabilità della PA, nei casi di revoca legittima di un bando di gara (cfr. Cons. stato, sez. V, 21 agosto 2014 n.4272);

- la procedura di gara si conclude solo con l'aggiudicazione definitiva e, pur restando ancora salva la facoltà per la stazione appaltante di manifestare il proprio ripensamento – in questo caso secondo le forme proprie dell'autotutela decisoria – per contro, prima di questo momento l'amministrazione resta libera di intervenire sugli atti di gara con manifestazioni di volontà di segno opposto a quello precedentemente manifestato senza dovere sottostare a dette forme (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 107 del 4.1.2019);

- prima dell'aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante non ha l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento di revoca o annullamento d'ufficio al concorrente, anche se aggiudicatario provvi-

sorio (cfr. Cons. Stato, III, 24 maggio 2013, n. 2838; Cons. Stato, V, 18 luglio 2012, n. 4189; 21 novembre 2007, n.5925; 24 marzo 2006, n. 1525);

VALUTATO che sussistono i presupposti previsti dall'art. 21 quinquies della L. 241/1990, quest'ultimo prevede la revoca del provvedimento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento;

CONSIDERATO che occorre annullare l'impegno di spesa prenotato con la Determinazione Dirigenziale n. 4334 del 07/11/2023 e rinviare a successivo provvedimento la quantificazione e l'impegno di spesa relativo all'approvvigionamento dei buoni pasto elettronici;

VISTI

il D. Lgs. 36/2023;

il D.Lgs 165/2001;

la L. 241/90;

il D.Lgs 267/2000;

lo Statuto Provinciale;

il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

il vigente Regolamento di contabilità;

il Regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PROPONE

Per quanto in premessa,

DI REVOCARE ai sensi dell'art. 21-quinquies l. 241/90 e s.m.i., la Determinazione Dirigenziale a Contrarre di approvazione Bando di Gara, n.4334 del 07/11/2023 e tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere;

DI INTERROMPERE, conseguentemente, le fasi relative all'affidamento dell'appalto disposte sulla Piattaforma Net4Market di cui alla procedura di che trattasi, il cui termine di scadenza della presentazione delle offerte, attraverso il portale telematico, veniva fissato il 13/12/2023 alle ore 12:00;

DI ANNULLARE l'impegno di spesa prenotato con la Determinazione Dirigenziale n. 4334 del 07/11/2023 e rinviare a successivo provvedimento la quantificazione e l'impegno di spesa relativo all'approvvigionamento dei buoni pasto elettronici;

DI PUBBLICARE il presente atto di revoca sul Sito Istituzionale della Città Metropolitana di Messina, su Amministrazione Trasparente e dare comunicazione della revoca della presente procedura sulla GURS;

DI DARE atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Ente.

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Il Responsabile Unico di Progetto e del Servizio

Dott. Felice Sparacino

firmato digitalmente

LA DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

DI REVOCARE ai sensi dell'art. 21-quinquies l. 241/90 e s.m.i., la Determinazione Dirigenziale a Contrarre di approvazione Bando di Gara, n.4334 del 07/11/2023 e tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere;

DI INTERROMPERE, conseguentemente, le fasi relative all'affidamento dell'appalto disposte sulla Piattaforma Net4Market di cui alla procedura di che trattasi, il cui termine di scadenza della presentazione delle offerte, attraverso il portale telematico, veniva fissato il 13/12/2023 alle ore 12:00;

DI ANNULLARE l'impegno di spesa prenotato con la Determinazione Dirigenziale n. 4334 del 07/11/2023 e rinviare a successivo provvedimento la quantificazione e l'impegno di spesa relativo all'approvvigionamento dei buoni pasto elettronici;

DI PUBBLICARE il presente atto di revoca sul Sito Istituzionale della Città Metropolitana di Messina, su Amministrazione Trasparente e dare comunicazione della revoca della presente procedura sulla GURS;

DI DARE atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Ente.

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Rendere noto ai sensi della legge n° 241/1990 che il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale; Recapiti: 090/7761206 e-mail: f.sparacino@cittametropolitana.me.it PEC: protocollo@pec.prov.me.it ;

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle 9:30 alle ore 12:30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio- presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Siciliana.

LA DIRIGENTE

Avv. Anna Maria Tripodo
Firmato digitalmente